



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
PERUGIA

PARTENZA

prot. n. 0029261 del 19/06/2015

classif. VII/11

- Al Delegato del Rettore per il Polo Scientifico
Didattico di Terni
- Ai Chiar.mi Direttori dei Dipartimenti e dei Centri
- Ai Dirigenti
- Al Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico
Didattico di Terni
- Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei
Centri
- Ai Responsabili di Area e Servizi
- Ai Responsabili degli Uffici
- A Tutto il personale T.A.B dell'ateneo
- e p.c. Alla Delegazione Sindacale

Oggetto: Disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

In esito alla nota pronuncia del TAR del Lazio del 17 aprile 2015, n. 08500/2014 reg. Ric., riferita ai permessi per visite specialistiche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed atteso l'avvenuto annullamento della circolare n. 2/2014 del D.F.P., al fine di fornire indicazioni al personale T.A.B. dell'Ateneo di Perugia relativamente alla materia in oggetto, in attesa di nuove norme contrattuali ovvero di ulteriori chiarimenti da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si fa presente quanto segue.

Fermo restando che le prestazioni di cui sopra debbano svolgersi, preferibilmente, al di fuori dell'orario di lavoro, qualora, invece, si renda necessario ricorrere alle prestazioni in oggetto durante l'orario di lavoro, il dipendente può giustificare l'assenza dal servizio mediante i seguenti istituti:

1. i permessi per documentati gravi motivi personali, di cui all'art. 30 comma 2 del CCNL sottoscritto il 6/10/2008 (18 ore di permesso complessivo all'anno);
2. i permessi brevi, soggetti a recupero cui all'art. 34 del CCNL sopra citato;
3. l'assenza per malattia;
4. le ferie



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Il ricorso ai vari istituti dipende dalla valutazione del dipendente, del medico che redige il certificato e soprattutto dalla durata della assenza. Si precisa al riguardo che le assenze dal servizio protratte per breve tempo o a ridosso dell'orario di entrata o di uscita dal lavoro e comunque per un tempo inferiore alla metà della giornata lavorativa (compreso il trasferimento) potranno essere giustificate con il ricorso ai permessi per documentati gravi motivi personali o in alternativa fruendo dei permessi brevi personali.

Qualora l'assenza dal servizio, per i motivi sopra esposti, dovesse prolungarsi per un tempo superiore alla metà della giornata lavorativa (compreso il trasferimento), la stessa potrà essere giustificata, a copertura dell'intera giornata lavorativa, oltre che con le ferie o con i permessi sopra citati, anche con la malattia, confermando quanto già previsto dall'ordinamento per la fruizione della malattia, ivi incluso l'obbligo di comunicazione telefonica tempestiva dello stato di malattia al datore di lavoro, la relativa segnalazione dell'allontanamento dal proprio domicilio per il ricorso alla prestazione sanitaria nonché la successiva presentazione dell'attestazione fornita dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione stessa, contenente l'esatta indicazione dell'orario di inizio e fine della prestazione.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott. Dante DE PAOLIS